



Titolo

Società deferita per responsabilità oggettiva per violazione disciplinare commessa dal tesserato – abusi e molestie sessuali – possibilità di applicazione di sanzioni su richiesta – preclusione

Descrizione

Nel caso in cui un tesserato commetta abusi e/o molestie sessuali nei confronti di altro soggetto, tesserato o meno, la possibilità riconosciuta dall'art. 127 del CGS di applicazione di sanzioni su richiesta per la Società che risponde a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CGS trova uno specifico limite, invalicabile, nel dettato del settimo comma del predetto articolo. Prevede, fra l'altro, detto comma che la possibilità di accordo fra le parti è preclusa nel caso si verta in tema di "abusi o molestie sessuali". È opinione del Tribunale Federale Nazionale che nel momento in cui al tesserato, dal cui comportamento è scaturita la responsabilità oggettiva del sodalizio sportivo, viene preclusa la possibilità di "patteggiare" la sanzione, la Società di appartenenza non possa accedere all'istituto invocato operando nei confronti della stessa la medesima preclusione. Ad avviso del Collegio, il limite posto dal legislatore federale all'istituto del cosiddetto "patteggiamento", previsto dall'art. 126 del CGS anche per l'ipotesi di accordo precedente il deferimento, è teso a far sì che gli accordi fra le parti possano essere raggiunti con riguardo a tutte quelle violazioni che non rivestano il carattere di particolare gravità mentre per le ipotesi più gravi, la valutazione sulla possibilità di accedere all'istituto invocato debba essere rimessa agli organi giudicanti.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

3/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Arpini e Camici

Riferimenti normativi

art. 6, comma 2, e art. 126 e 127, comma 7 del CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 260/TFN del 21.6.2024 - (omissis - Reg. Prot. omissis/TFN-SD)